

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2225

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTELLI, MICHIELON, LEONI ORSENIGO, MAGNABOSCO,
ASQUINI, SARTORI**

Modifica all'articolo 236 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di abilitazione alla guida dei motocicli

Presentata il 5 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), regola le singole categorie delle patenti di guida e prevede che solo la patente di categoria A sia valida per la guida di motocicli, mentre l'articolo 231 abroga la legge 18 marzo 1988, n. 111.

Tale legge, recependo la direttiva 80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, all'articolo 10, comma 3, confermava la validità delle patenti di categoria B o superiore, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge, ai fini della guida dei motocicli.

L'articolo 236 del nuovo codice stabilisce che le nuove regole si applicano solo alle patenti rilasciate dopo il 1° lu-

glio 1993, ma non definisce con sufficiente chiarezza le categorie dei soggetti destinatari.

Nel caso in cui detto articolo venisse interpretato in senso restrittivo, ne deriverebbe l'inevitabile conseguenza che tutti gli utenti di motocicli in possesso di patente di categoria B o superiore non sarebbero più abilitati a condurre tali mezzi e dovrebbero conseguire la patente di categoria A, con gravi disagi sia di carattere personale che per l'amministrazione pubblica, sicuramente non preparata ad evadere le decine di migliaia di richieste che ne deriverebbero.

Oltretutto, ciò non troverebbe alcuna giustificazione pratica poiché andrebbe ad interessare utenti che hanno almeno cinque anni di esperienza di guida, per cui la

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ripetizione delle prove dell'esame di guida si tradurrebbe in un mero esercizio burocratico.

La presente proposta di legge tende a dare un'interpretazione univoca dell'articolo 236 del nuovo codice della strada e a fare salvi i diritti acquisiti dai possessori

di patente di categoria B conseguita alla data di entrata in vigore della legge n. 111 del 1988.

Onorevoli colleghi, data l'urgenza con cui la questione deve essere affrontata, sollecitiamo una vostra rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 236 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, è inserito il seguente:

« 1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 25 aprile 1988, per quanto attiene alla guida dei motocicli ».